

IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI

Le entrate degli enti pubblici in generale e dello Stato in particolare, prescindendo dalle entrate derivanti da prestiti, sono costituite sotto l'aspetto giuridico ed economico prevalentemente da tributi, cioè da imposte, tasse e contributi.

Imposta

Imposta. L'imposta è un prelievo coattivo di ricchezza operato dalla P.A. sui redditi e patrimoni privati per la copertura del costo dei servizi perfettamente indivisibili e della parte indivisibile di quelli parzialmente indivisibili.

Sono elementi dell'imposta:

- a) Il *soggetto attivo* (Stato o altro ente pubblico)
- b) Il *soggetto passivo* (contribuente che può essere *percosso* quando la legge gli attribuisce l'onere del tributo, *inciso* quando sostiene materialmente l'onere dell'imposta)
- c) L'*oggetto* (presupposto dell'imposta)
- d) La *fonte* (parte della ricchezza con la quale l'imposta viene pagata)
- e) La *materia imponibile* (ricchezza traducibile in denaro destinata ad assolvere il debito fiscale come il corrispettivo della cessione di un bene)
- f) L'*aliquota* (rapporto tra l'ammontare dell'imposta e l'ammontare dell'imponibile o anche misura percentuale dell'imposta). Il rapporto tra imposta pagata e base imponibile costituisce l'*aliquota media*, mentre il rapporto tra l'incremento dell'imposta e l'incremento della base imponibile costituisce l'*aliquota marginale*.

Le imposte possono essere:

- 1) **Dirette e indirette.** Le imposte dirette colpiscono direttamente la ricchezza in quanto esistente (patrimonio) o prodotta (reddito). Es. IRPEF. Le imposte indirette colpiscono la ricchezza indirettamente quando viene trasferita, scambiata o consumata dando luogo ad operazioni economicamente e finanziariamente rilevanti. Es. IVA
- 2) **Generalisti e speciali.** Le prime colpiscono il reddito globale del contribuente o tutte le categorie di redditi analoghi o similari. Le imposte speciali colpiscono determinate categorie di redditi oppure presentano aliquote diverse su diverse categorie e classi di reddito.
- 3) **Personali e reali.** Le imposte personali colpiscono il reddito del contribuente tenendo conto della sua capacità contributiva (condizioni familiari, passività, ecc.). Es. IRPEF. Le imposte reali colpiscono la ricchezza in quanto prodotta, trasferita e consumata. Es. IMU
- 4) **Di contingente e di quotità.** Le imposte di (o per) contingente sono quelle previste in sede di predisposizione del bilancio dell'ente pubblico ripartite in entità (contingenti) per categorie di contribuenti, per settori di attività e per aree territoriali in misura tale che tali contingenti parziali corrispondano al contingente globale reputato necessario. Le imposte di quotità sono quelle delle quali la P.A. fissa in sede di bilancio le aliquote dell'imposta.
- 5) **Proporzionali, progressive e regressive.** Sono proporzionali le imposte il cui ammontare sulla base di aliquote costanti, aumenta in misura proporzionale all'entità dell'imponibile. Es. IRES. Sono progressive le imposte il cui ammontare, sulla base di aliquote crescenti, aumenta in misura più che proporzionale all'entità dell'imponibile. Es. IRPEF. Sono regressive le imposte il cui ammontare sulla base di aliquote decrescenti, aumenta in misura meno che proporzionale all'entità dell'imponibile.

Altre distinzioni delle imposte:

- a) **Ordinarie e straordinarie.** Le imposte ordinarie danno luogo ad un prelievo periodico che non deroga all'ordinamento tributario dello Stato. Sono straordinarie le imposte il cui prelievo avviene una sola volta o periodicamente ma per periodi limitati di tempo per la copertura di spese pubbliche impreviste derivanti da calamità naturali, andamento economico negativo, guerre, ecc.).

- b) **Fisse e variabili.** Le imposte fisse sono imposte dovute in un ammontare fisso indipendentemente dalla ricchezza, dal reddito, dal prezzo, ecc. ai quali si applica. Es. imposta ipotecaria, imposta catastale. Sono variabili le imposte le cui aliquote variano in relazione agli imponibili, alle attività, alle operazioni, ai consumi e alle esigenze di bilancio. Es. imposta sui redditi, IVA, ecc.)
- c) **Periodiche e “una tantum”.** Le imposte periodiche hanno una certa continuità nel tempo e il loro prelievo ha luogo per più esercizi finanziari, mentre le imposte “una tantum” non hanno ripetizione periodica nel tempo.
- d) **Erariali e locali.** Le imposte erariali sono quelle di competenza dello Stato. Es. IRPEF. Le imposte locali sono quelle di competenza degli enti locali. Es. IMU, IRAP.

Nel caso delle imposte dirette, riveste particolare importanza il problema della progressività dell'imposta. Al riguardo, occorre distinguere tra progressività riferita al sistema tributario nel suo complesso e progressività riferita a una o più imposte. Secondo l'art. 53 della Costituzione, il sistema tributario italiano è informato a criteri di progressività nel senso che il carico tributario aumenta in misura più che proporzionale rispetto all'aumento del reddito.

Il nostro ordinamento, delineato dalla riforma degli anni 1972 - 1973 e dovuta all'allora ministro delle Finanze, Bruno Visentini, contempla un'unica imposta progressiva, l'IRPEF. Tuttavia, l'introduzione di una serie di regimi agevolati (forfettario, per i redditi agrari, tassazione ridotta per i redditi da capitale, cedolare secca sugli immobili, *flat tax*) ha, di fatto, sottratto una parte notevole di redditi alla tassazione in capo al singolo contribuente, col risultato che l'IRPEF ha finito per perdere l'originario carattere di imposta personale, globale e progressiva per buona parte dei contribuenti, rimanendo tale solo per i percettori di redditi fissi (lavoratori dipendenti e pensionati su tutti).

Per quanto attiene alla progressività riferita a una o più imposte, occorre definire il modo con il quale realizzare concretamente la progressività dell'imposta. Le principali modalità possibili sono:

- a) Progressività per classi
- b) Progressività per scaglioni
- c) Progressività continua
- d) Progressività per detrazioni.

La **progressività per classi** prevede che il reddito sia suddiviso in classi a ciascuna delle quali vengono applicate aliquote crescenti discontinue “a scatti” o “per salti”. E' sufficiente un aumento minimo dell'imponibile tale da provocare il passaggio da una classe di reddito inferiore ad una classe superiore per far scattare l'aliquota più elevata sull'intero reddito.

La **progressività per scaglioni** prevede che il reddito sia suddiviso in scaglioni ad aliquote crescenti all'aumentare dell'imponibile e che l'aliquota maggiore sia applicata limitatamente alla parte di reddito che eccede l'ammontare dello scaglione inferiore.

La **progressività continua** prevede che ad ogni minima variazione in aumento del reddito corrispondano altrettante minime variazioni in aumento di aliquote crescenti secondo un'apposita formula matematica. Le aliquote sono crescenti fino ad un certo imponibile (imponibile massimo prestabilito) oltre il quale l'aliquota rimane costante e proporzionale. Il sistema fiscale tedesco adotta il criterio della progressività continua e, più precisamente, criterio misto di “progressività continua dell'imposta” e “per scaglioni di reddito”. Il calcolo dell'imposta avviene sulla base di una formula analoga a quella adottata per l'imposta straordinaria sul patrimonio istituita in Italia nel 1919:

$$y = 0,1460802 x^{0,3167973}$$

Dove x rappresenta l'ammontare del patrimonio imponibile e y l'aliquota.

La **progressività per detrazioni** prevede che l'aliquota dell'imposta sia nominalmente costante e commisurata al reddito complessivo diminuito di un ammontare fisso esente d'imposta per tutti i redditi. Rispetto al reddito complessivo, l'aliquota e l'imposta risultano progressive e l'aliquota, all'aumentare del reddito, tende ad avvicinarsi sempre più all'aliquota nominale senza mai raggiungerla per quanto grande diventi il reddito. Trova applicazione nell'*Income – tax* inglese.

Le imposte indirette comprendono numerosi tributi non sempre tra loro omogenei tra cui le **imposte sugli affari** (imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, di bollo e sostitutiva), le **imposte sui consumi** (imposte di fabbricazione o accise, imposte sui generi di monopolio, imposte su lotto, lotterie ed altre attività di gioco, dazi).

Tra le imposte sui trasferimenti a titolo oneroso riveste grande importanza, se non altro per dimensione del gettito, l'**IVA** (Imposta sul Valore Aggiunto) che, nel 2023, ha fornito un gettito di 197.308 milioni di euro, pari a oltre l'88 per cento del gettito delle imposte sugli affari. Essa colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni e le importazioni da chiunque effettuate. E' calcolata sull'incremento di valore dei beni che avviene in ogni successiva fase del processo produttivo. Incremento di valore detto appunto "valore aggiunto". A decorrere dal 1° ottobre 2013, sono previste l'aliquota ordinaria pari al 22% per cento e due aliquote ridotte: una al 10 per cento e una al 5 per cento. Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo, infine, l'aliquota super-ridotta al 4 per cento, a condizione che l'aliquota fosse in vigore al 1° gennaio 1991 e che la sua applicazione risponda a ben definite ragioni di interesse sociale. L'onere dell'IVA è sopportato dal contribuente (contribuente inciso) nei confronti del quale il soggetto passivo (contribuente percosso) ha l'obbligo di esercitare la rivalsa.

Principi giuridici, economici e amministrativi delle imposte

I principi giuridici delle imposte sono due e precisamente:

- 1) **Generalità o universalità dell'imposta**, secondo cui tutti coloro che percepiscono un reddito in un paese o vi possiedono beni o hanno in esso il proprio centro di affari devono pagare le imposte perché traggono vantaggio dai servizi pubblici indivisibili forniti dalla P.A.
- 2) **Uguaglianza del carico tributario** risultante dal complesso delle imposte che i contribuenti sono tenuti a pagare. Il sistema di distribuzione del carico capace di assicurare l'uguaglianza del carico tributario può essere considerato quello che è ritenuto equo dalla maggioranza dei contribuenti e, come tale, rispetto a qualsiasi altro sistema, causa meno proteste e tentativi di evasione.

I più importanti principi economici delle imposte sono:

- a) La **traslazione**, cioè il trasferimento previsto o consentito dalla legge dell'onere tributario dal contribuente percosso al contribuente inciso (es. IVA). Può essere in avanti quando l'onere dell'imposta passa dal produttore al consumatore, all'indietro quando il compratore riesce a diminuire i prezzi dei beni o dei servizi che compra.
- b) L'**evasione** consiste nel mancato pagamento dell'imposta da parte del contribuente tenuto per legge al pagamento. Provoca un mancato incasso all'Erario e costituisce un reato penale.

Secondo Adam Smith l'imposta deve essere **certa** in quanto a data, procedura, luogo e somma del pagamento, **comoda** nel senso che deve recare il minor disturbo possibile al contribuente per quanto riguarda accertamento e riscossione, **economica** in quanto risulti poco costosa e non controproducente (**principi amministrativi delle imposte**).

Tassa

La tassa è il corrispettivo di un servizio richiesto e ricevuto dall'utente che ne ricava un beneficio personale o economico. Copre una parte del costo del servizio, mentre la parte rimanente del costo viene coperta dalla fiscalità generale, cioè dalle imposte. Le ragioni di ciò sono da ricercarsi nel fatto che il servizio risulta utile sia a chi lo richiede sia, in una certa misura, anche alla collettività nel suo complesso sebbene non sia possibile determinare in quale misura esso giovi a quest'ultima.

Quindi la tassa deve essere pagata solo da chi domanda il servizio, mentre la quota di costo a carico della collettività sarà determinata dall'ente pubblico nella proporzione che ritiene più opportuna. L'ente pubblico attribuisce il costo del servizio in misura maggiore su chi lo richiede e in misura minore sulla fiscalità generale se ritiene che l'interesse privato sia prevalente rispetto all'interesse collettivo oppure in misura maggiore sulla collettività e in misura minore su chi lo richiede se ritiene che l'interesse collettivo sia prevalente rispetto all'interesse privato.

La tassa può essere **fissa** se il suo ammontare è costante in tutti i casi; **variabile** se il suo ammontare varia caso per caso. La tassa variabile può essere proporzionale, progressiva e scalare.

Sono **soggetti attivi** lo Stato e gli altri enti pubblici autorizzati dalla legge a introdurla ed applicarla, **soggetti passivi** coloro che richiedono alla P.A. un servizio divisibile. Anche se, in genere, la misura della tassa è inferiore al costo del servizio, a volte può accadere che la tassa sia fissata in misura pari o addirittura superiore al costo del servizio.

E' il caso delle tasse giudiziarie che lo Stato può prevedere in misura superiore al costo del servizio reso al fine di scoraggiare la litigiosità nel paese.

La riscossione delle tasse può avvenire per esazione diretta generale, per esazione diretta specializzata, per esazione indiretta mediante bollo. La riscossione è diretta generale quando colui che richiede il servizio paga la tassa versando il relativo importo alla tesoreria dello Stato o del comune o all'ufficio del registro, ecc. mediante bollettino postale.

La riscossione è diretta specializzata quando l'importo della tassa viene riscosso dallo stesso ufficio incaricato della prestazione del servizio (es. tassa verifica pesi e misure). La riscossione indiretta mediante bollo avviene quando il servizio richiesto dà luogo ad atti scritti (es. domanda per ottenere il servizio) e può avvenire in modo ordinario (carta bollata), in modo straordinario (apposizione marche da bollo) e in modo virtuale (pagamento della tassa all'ufficio del registro senza la materiale apposizione del bollo sull'atto tramite il modello F24).

In base ai settori ai quali appartengono i servizi per i quali vengono corrisposte, le tasse possono essere: *giudiziarie*, che rappresentano il corrispettivo dei servizi resi dallo Stato per assicurare l'amministrazione della giustizia civile; *amministrative* relative agli affari civili (richiesta alla P.A. di una concessione speciale: patente di guida, porto d'armi, ecc.), relative alla vita intellettuale (tasse scolastiche, ingresso nei musei, pinacoteche, ecc.), relative alla vita economica (per l'esercizio di concorsi a premi, per la concessione di fiere e mercati, ecc.), *industriali* relative all'esercizio di un'industria o di una professione (per la verifica dei pesi e delle misure, per iscrizione nel registro dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ecc.).

Contributo

Il contributo è il corrispettivo di un servizio nel quale viene meno la prevalenza della componente di indivisibilità. Può essere generico quando è relativo ad una specifica e ben individuata opera pubblica (es un ponte che collega una frazione al centro città); specifico quando è relativo a un fenomeno sociale e ai costi che ne derivano (es urbanizzazione di un territorio che determina un incremento del valore dei beni immobiliari (terreni e fabbricati).

Tra i contributi rivestono particolare importanza gli **oneri di urbanizzazione** imposti dai comuni che i soggetti privati (costruttori o proprietari di immobili) sono tenuti a versare quando realizzano interventi edilizi che comportano un incremento del consumo del suolo o un aumento del fabbisogno di infrastrutture e servizi.

Possono essere: **oneri di urbanizzazione primaria**, riguardanti la realizzazione di strade, spazi di sosta o parcheggi, fognature, reti di distribuzione (elettricità, acqua, gas), cavidotti per telecomunicazioni, illuminazione pubblica, spazi verdi attrezzati oppure **oneri di urbanizzazione secondaria**, finalizzati alla realizzazione di asili e scuole, delegazioni comunali, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e culturali.

L'importo degli **oneri di urbanizzazione** rappresenta la somma che il privato deve versare al comune per **coprire i costi delle opere di urbanizzazione** associate al suo progetto. Può essere soggetto a modifiche, a seconda di vari fattori, come le esenzioni previste dalla legge, i bonus o le penalizzazioni legate alla sostenibilità del progetto o alla sua conformità alle norme urbanistiche.

Gli **oneri di urbanizzazione** possono variare anche a seconda del contesto locale e delle specifiche normative comunali. Tuttavia, il principio generale stabilisce che il calcolo degli oneri di urbanizzazione **avviene moltiplicando la superficie costruita per il costo per metro quadrato e il prodotto rappresenta ciò che il soggetto privato è tenuto a versare al comune.**

I comuni hanno la possibilità di personalizzare il metodo di calcolo in base alle loro specifiche esigenze e priorità, decidendo di applicare un costo per metro quadrato più elevato per le costruzioni in zone di particolare interesse storico o ambientale, o possono introdurre incentivi per promuovere la costruzione di edifici energeticamente efficienti. Il calcolo degli oneri di urbanizzazione può essere aggiornato periodicamente per riflettere i cambiamenti nei costi di costruzione, nelle politiche urbanistiche, o nelle condizioni del mercato immobiliare.

Il pagamento degli oneri può essere corrisposto in unica soluzione oppure in forma rateizzata: 50% all'atto del rilascio del permesso di costruire (nel caso di presentazione di DIA o SCIA prima dell'inizio dei lavori); 25% entro 1 anno dalla data di riferimento; 25% entro 2 anni dalla stessa data. Il pagamento rateizzato deve essere garantito tramite una **polizza fideiussoria bancaria o assicurativa** che sarà svincolata dopo il versamento di tutte le rate e dei relativi interessi.